



**ORGANISMO PAGATORE
REGIONALE ARPEA**

***REGIME DI PAGAMENTO DI BASE
REG. CE 1307/2013***

***MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO
ALLA RISERVA NAZIONALE***

**Manuale procedurale
campagna 2015**



INDICE

1. Premessa	3
2. Riferimenti normativi	3
2.1. Normativa comunitaria	3
2.2. Normativa nazionale	4
3. Accesso alla riserva nazionale	4
3.1. Presentazione della dichiarazione e scadenze	6
3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA	7
3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA	7
3.1.3. Note per la compilazione della domanda di accesso alla riserva	8
3.2. Superfici ammissibili	10
3.3. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale	11
3.3.1. Fattispecie A Giovani Agricoltori	11
3.3.2. Fattispecie B Nuovi Agricoltori	12
3.3.3. Fattispecie C Abbandono di terre	14
3.3.4. Fattispecie D Compensazione di svantaggi specifici	15
3.3.5. Fattispecie E Situazioni di difficoltà	15
3.3.6. Fattispecie F Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	15
3.4. Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale	16
4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale	16
5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003	17



1. Premessa

Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, il presente manuale illustra le casistiche, le modalità e le condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'assegnazione dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base ai sensi del Regolamento (CE) n. 1307/2013 per la campagna 2015.

2. Riferimenti normativi

2.1. Normativa comunitaria

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i..

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

Regolamento Delegato (UE) N. 639/2014 della Commissione del 11 Marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i..

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i..

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e s.m.i..



2.2. Normativa nazionale

DM 18 Novembre 2014 n. 6513 recante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

DM 26 febbraio 2015 n. 1420 recante disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 n. 6153 di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 e s.m.i..

DM 20 marzo 2015 n. 1922 recante ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.142 del 20 marzo 2015 avente come oggetto "Riforma PAC – Reg. UE 1307/2013 e DM 18 Novembre 2014 – Livello minimo di informazioni da indicare nella domanda unica per la campagna 2015" e s.m.i..

Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015 avente come oggetto "Riforma PAC 2015-2020: Condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale" e s.m.i..

3. Accesso alla riserva nazionale

I Requisiti generali necessari per poter accedere alla riserva nazionale

L'agricoltore che intende presentare domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve, a pena di esclusione:

1. essere agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 1307/2013 e dell'art. 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e s.m.i.;
2. aver presentato domanda unica di pagamento 2015;
3. essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'articolo 30 del Reg. UE n. 1307/2013;
4. aver manifestato, all'interno della domanda unica di pagamento 2015, la volontà di accedere alla riserva nazionale impegnandosi a fornire all'Organismo pagatore le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA e/o dell'Organismo Pagatore;
5. avere un'età compresa tra 18 anni (già compiuti alla data di presentazione della domanda unica di pagamento) e 65 anni compiuti nell'anno campagna (es: nel 2015, l'agricoltore per essere ammissibile può al massimo essere nato nel 1950): nel caso di persone giuridiche / società il requisito dell'età deve essere posseduto dal legale rappresentante.



Le Fattispecie di domanda di accesso alla riserva nazionale

Gli agricoltori possono chiedere l'accesso alla riserva nazionale per ottenere l'attribuzione di nuovi titoli o l'aumento del valore dei titoli già detenuti, utilizzando le fattispecie stabilite dall'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e dall'art. 11 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 di seguito riepilogate, se in possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

Base normativa	Codifica fattispecie	Fattispecie
Art. 30, paragrafo 11, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513	A.	Giovane agricoltore.
Art. 30, paragrafo 11, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 28, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 2, del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	B.	Nuovo agricoltore.
Art. 30, paragrafo 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 11, comma 3, lett. b), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	C.	Abbandono di terre: C1: Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo C2: Superfici situate in zone classificate montane
Art. 30, paragrafo 7, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 11, comma 3, lett. c), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	D.	Compensazione di svantaggi specifici.
Art. 30, paragrafo 7, lettera c), del Reg. (UE) n. 1307/2013; Art. 31 del Reg. (UE) n. 639/2014; Art. 11, comma 3, lett. d), del DM 18 novembre 2014, n. 6513.	E.	Situazione di difficoltà
Art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.	F.	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.



La riserva nazionale è utilizzata in via prioritaria per assegnare diritti all'aiuto ai giovani agricoltori (fattispecie **A**) e agli agricoltori che iniziano l'attività agricola (fattispecie **B**).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso formulate per le fattispecie **F**, **A** e **B**, si procede ad una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'art. 31, paragrafo 1, lettere g) ed f) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro (limite minimo che non si applica alle Fattispecie precisate nel DM 1420 del 26/02/2015 n. 1420 e nelle Circolari AGEA ACIU. 142 del 20/03/2015 e ACIU.2015.275 del 03/06/2015) e a tal fine si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto al 15 maggio di ciascun anno.

In base al DM 6513 del 18/11/2014 all'art. 11 par 4 qualora non vi siano le risorse sufficienti si seguono i criteri di priorità di cui all'allegato I del DM 6513 del 18/11/14 ovvero:

Punteggio massimo ottenibile (*)	Criteri di priorità							
	Anagrafica		Territoriale		Professionale/ Istruzione		Imprenditoria femminile	
100 pt.	≤ 40 anni	55 pt.	Montagna	15 pt.	Contribuzione previdenziale in agricoltura	15 pt.	Agricoltore donna	15 pt.
					Laurea specialistica o vecchio ordinamento	15 pt.		
	> 40 anni e ≤ 55 anni	25 pt.	Collina	10 pt.	laurea	10 pt.		
			Pianura	5 pt.	diploma	5 pt.		

(*) è attribuibile un punteggio per colonna

In base all'articolo 11 del DM n. 6513 del 18/11/2014, il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è calcolato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 con le modalità di cui ai paragrafi 8 e 10 dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

3.1. Presentazione della dichiarazione e scadenze

Possono richiedere di accedere alla riserva nazionale tutti gli agricoltori che rispettano:

- le condizioni previste nei Regolamenti e nei Decreti Ministeriali di cui al paragrafo 2 del presente manuale, nella **Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015** e nel presente manuale;
- i requisiti di cui al paragrafo precedente;



- le modalità stabilite dal presente manuale per la trasmissione della dichiarazione di accesso alla riserva.

La dichiarazione di accesso alla riserva nazionale, oggetto del presente manuale, è un allegato alla domanda unica e deve essere presentata a partire dall'11 settembre 2015 ed entro e non oltre il termine che verrà stabilito con apposita determinazione di Arpea.

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'ARPEA presentano le dichiarazioni di accesso alla riserva nazionale 2015 secondo le modalità in appresso indicate.

3.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva nazionale presso il CAA, che avrà l'obbligo di archiviare la dichiarazione cartacea comprensiva di tutti gli allegati, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato ad un CAA la dichiarazione verrà presentata dal CAA stesso utilizzando le procedure informatiche del S.I.A.P. entro i termini previsti dal presente manuale.


3.1.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

I beneficiari che non si avvalgono dei servizi dei CAA per la compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva 2015, definiti come beneficiari "in proprio", dovranno presentarla secondo le seguenti modalità. I produttori interessati da tale modalità dovranno accedere al Sistema Informativo dell'ARPEA così come specificato nel Manuale Procedurale per la Presentazione della Domanda Unica 2015 senza la necessità di doversi nuovamente auto-registrare.

La dichiarazione, compilata direttamente dal beneficiario su S.I.A.P., deve essere controllata per escludere la presenza di anomalie bloccanti e portata fino allo stadio di "TRASMESSA", stampata da sistema, datata, sottoscritta dal beneficiario e inserita nel Fascicolo Aziendale dello stesso.

La dichiarazione, compilata in ogni sua parte e completa degli allegati richiesti, sottoscritta, scannerizzata e accompagnata dal documento di identità valido, deve essere inviata, entro i termini stabiliti dal presente manuale, tramite il proprio indirizzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@cert.arpea.piemonte.it



avendo cura di inserire nell'oggetto la seguente dicitura "DAR 2015, nome e cognome o ragione sociale e il proprio CUA".

Solo ed esclusivamente qualora l'agricoltore fosse sprovvisto di indirizzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione datata, firmata e comprensiva di tutti gli allegati, deve essere spedita tramite Raccomandata AR ad Arpea Via Bogino 23 – 10123 Torino, sempre entro i termini stabiliti dal presente manuale (farà fede il timbro di partenza dell'ufficio postale o di altro vettore utilizzato).

Il recapito della dichiarazione è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione o pervenga oltre i termini previsti.

ARPEA, la Direzione Generale Agricoltura della Regione, le Province, le Comunità Montane ed i CAA non effettuano servizi di compilazione delle domande presentate con tale modalità. Si precisa che per il caricamento su S.I.A.P. il beneficiario non potrà usufruire della consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di ARPEA.

3.1.3. Note per la compilazione della domanda di accesso alla riserva

Per la compilazione della dichiarazione di accesso alla riserva si fanno presenti le seguenti avvertenze:

- 1) Nel caso in cui sia variato il legale rappresentante firmatario della domanda unica 2015, è necessario che venga allegata alla domanda apposita documentazione a dimostrazione dell'avvenuto cambiamento e che venga flaggato l'apposita dicitura "si allega documentazione giustificativa in caso di variazione del legale rappresentante rispetto a quello inserito in presentazione della domanda unica" (è stato predisposto apposito documento in anagrafe) presente nel quadro che riporta i dati identificativi dell'azienda richiedente.
- 2) Deve essere compilato il quadro "dichiarazioni" nel quale deve essere obbligatoriamente flaggata una delle tre dichiarazioni proposte a seconda dei requisiti del beneficiario che presenta la domanda ovvero:
 - di non possedere i requisiti previsti dall'art. 7 (2) del DM 18 novembre 2014 n. 6513, né dell'articolo 24 (8) del Regolamento 1307/2013, di non essere avente causa per successione effettiva o anticipata e di non avere effettuato trasferimenti con clausole dei contratti privati di vendita e di affitto ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014: questa dichiarazione è da flaggare nel caso in cui il beneficiario **non rientri in una delle fattispecie di ricognizione preventiva (A-B-C-D) e non abbia fatto ricorso, in ricognizione preventiva, all'art. 24 (8) del Regolamento 1307/2013;**



- di essere avente causa per successione effettiva o anticipata o di avere effettuato trasferimenti con clausole dei contratti privati di vendita e di affitto ai sensi degli art. 20 e 21 del reg. (UE) n. 639/2014: questa dichiarazione è da flaggare nel caso in cui il beneficiario **sia un avente causa per successione effettivo o anticipata o nel caso in cui sia cessionario di trasferimenti con clausole dei contratti privati di vendita e di affitto ai sensi degli art. 20 e 21 del reg. (UE) n. 639/2014** ;
 - di possedere i requisiti previsti dall'art. 7 (2) del DM 18 novembre 2014 n. 6513 o dell'articolo 24 (8) del Regolamento 1307/2013: questa dichiarazione è da flaggare nel caso in cui il beneficiario **rientri in una delle fattispecie di ricognizione preventiva (A-B-C-D) o abbia fatto ricorso, in ricognizione preventiva, all'art. 24 (8) del Regolamento 1307/2013**;
- 3) E' necessario selezionare nel Quadro R2 del modello di dichiarazione di accesso alla riserva la/le fattispecie di riferimento. Un beneficiario non può presentare richiesta di accesso alla riserva contemporaneamente per la Fattispecie A "Giovani Agricoltori" e per la Fattispecie B "Nuovi Agricoltori".
- 4) **Il beneficiario deve associare, per ciascuna fattispecie, le particelle interessate partendo da quanto proposto dal sistema che recupera le informazione dalla domanda unica 2015.** Nel caso delle Fattispecie A e B il sistema associa automaticamente tutte le particelle così come indicato in domanda unica essendo la richiesta di accesso alla riserva nazionale relativa a tutta l'azienda.
- 5) Per ciascuna fattispecie di riferimento per la quale è richiesto l'accesso alla riserva è necessario rilasciare le dichiarazioni:
- obbligatorie e inserite nel modello informatico di domanda come previste nel presente manuale: per rilasciare le dichiarazioni è sufficiente selezionare quelle relative alla propria situazione e/o inserendo nella dichiarazione il dato richiesto;
 - facoltative e inserite nel modello informatico di domanda: queste dichiarazioni, essendo facoltative, possono anche non essere rilasciate dal soggetto richiedente ma sotto la propria responsabilità qualora queste si rendessero comunque necessarie per la formazione dell'eventuale graduatoria.
- 6) Per ciascuna fattispecie di riferimento per la quale è richiesto l'accesso alla riserva è necessario protocollare nel fascicolo aziendale ed allegare la documentazione indicata in ciascuna dichiarazione. In particolare si ricorda che i titoli di conduzione e possesso devono essere redatti secondo quanto stabilito dal manuale del fascicolo aziendale di Arpea e dalle circolari Arpea e devono essere protocollati, associati alle particelle relative e inseriti nel fascicolo informatico e cartaceo oltre che essere registrati come allegati alla domanda di accesso alla riserva (Quadro R5).
- 7) L'azienda richiedente ha la facoltà di compilare, nell'ambito di ciascuna fattispecie richiesta, le dichiarazioni facoltative relative al titolo di studio posseduto (informazioni che devono essere relative al legale rappresentante) ed alla iscrizione previdenziale, informazioni che potranno essere utilizzate



per l'eventuale attribuzione dei criteri di priorità secondo le modalità definite dal DM 6513 del 18/11/2014 all'art. 11 e dalla circolare Agea ACIU.2015.275 del 03/06/2015.

- 8) Nel caso dei beneficiari in proprio eventuali dichiarazioni o documenti allegati alla domanda di accesso alla riserva devono essere spediti insieme con la domanda stessa con le modalità indicate al paragrafo 3.1.2 del presente manuale.

3.2. Superfici ammissibili

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per tutte le fattispecie in generale

Il DM 1922 del 20/03/2015 art. 2 par. 2 ha stabilito che, ai fini dell'assegnazione dei titoli dalla riserva, "si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica" ovviamente fatto salvo che le particelle devono essere nel possesso del beneficiario al 15 maggio (art. 7 comma 5 del DM 6513 del 18/11/2014).

Il Regolamento UE 639/2014 art. 28 par. 3 comma 5 stabilisce inoltre che "*Per il calcolo del numero di ettari ammissibili di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere di non includere qualsiasi superficie occupata da colture permanenti, prati permanenti situati in zone con condizioni climatiche difficili di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 o superfici riconosciute come prato permanente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, di tale regolamento*".

Le superfici per le quali può essere fatta domanda di accesso alla riserva sono in generale tutte quelle ammissibili al regime di pagamento di base secondo quanto definito dai Regolamenti, dai Decreti Ministeriali e dalle Circolari Agea e comunque salvo le eventuali esclusioni e gli ulteriori requisiti stabiliti per ciascuna fattispecie dalle circolari di Agea Coordinamento.

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del DM 20 marzo 2015 n. 1922, sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro. Il limite minimo di 1 ettaro non è applicato alle Fattispecie escluse in base a quanto definito nelle circolari Agea e nei DM.

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per la Fattispecie C1 – Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo (POR – PSR – Espropri)

In base a quanto indicato nella circolare Agea ACIU.2015.275 del 03/06/2015 par 4 lettera C) e nel DM 1922 del 20/3/15 art. 2 le superfici ammissibili per tale fattispecie devono avere i seguenti 2 requisiti:

- le superfici devono essere ammissibili ai sensi dell'art. 32 lett. a) del Reg. UE 1307/2013; sono quindi escluse le superfici di cui all'art. 32 lett b) del Reg. UE 1307/2013 ovvero sono escluse "qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV BIS del Reg. CE 1782/2003 e che ... omissis....";



e

- le superfici devono essere state oggetto di programmi di ristrutturazione e sviluppo (POR/PSR) con finalità di ristrutturazione e sviluppo con il relativo impegno scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.

Le superfici rientranti in tale fattispecie C1 sono dunque quelle con impegno scaduto prima della presentazione della domanda unica 2015 e relative a:

- a) POR
- b) ESPROPRI
- c) PSR e in particolare Misure Agroambientali e Misure imboschimenti

La particella alla quale sarà associata e concessa una richiesta di accesso alla riserva per la fattispecie C1 non potrà più essere utilizzata da altri agricoltori per ottenere l'assegnazione dei titoli da riserva.

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per la Fattispecie C2 – Superfici situate in zone classificate montane ai sensi della Regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR

Tutte le superfici situate in zone classificate montane ai sensi della Regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR sono ammissibili per l'assegnazione dei titoli dalla riserva.

La particella alla quale sarà associata e concessa una richiesta di accesso alla riserva per la fattispecie C2 non potrà più essere utilizzata da altri agricoltori per ottenere l'assegnazione dei titoli da riserva.

Le superfici ammissibili all'accesso alla riserva nazionale per la Fattispecie D – Compensazione Svantaggi Specifici

Tutte le superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della Regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR sono ammissibili per l'assegnazione dei titoli dalla riserva.

3.3. Fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale

Ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento UE 1307/2013, è possibile richiedere l'accesso alla riserva nazionale per più fattispecie, ove ne sussistano le condizioni, fermo restando l'incompatibilità tra le Fattispecie A e B.

Le modalità di calcolo dei titoli attribuiti per ciascuna fattispecie è indicato al paragrafo 4 della Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.275 del 03 giugno 2015 e s.m.i..

3.3.1. Fattispecie A Giovani Agricoltori

Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del Reg. UE 1307/2013, richiamato dall'articolo 30, paragrafo 11 del medesimo Regolamento, per giovane agricoltore si intende quanto definito al paragrafo 12 della circolare AGEA ACIU.2015.142 del 20/03/2015 ovvero:



una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base;
- e
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda unica;

oppure

una persona giuridica:

- a) il cui controllo effettivo e duraturo è esercitato da almeno un soggetto che possiede i requisiti richiesti per la persona fisica "giovane agricoltore".

La verifica della data di insediamento viene effettuata esaminando:

1. Per le Ditte individuali, la data di apertura della partita iva o, nel caso di partita iva già presente ma attiva in un ambito diverso da quello agricolo, la data di estensione dell'attività al regime agricolo;
2. Per le persone giuridiche / società, la data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società.

A tal fine, dopo aver selezionato la fattispecie A "Giovane Agricoltore", è necessario compilare le dichiarazioni obbligatorie richieste:

- dichiarando se il "Giovane Agricoltore" coincide con il legale rappresentante firmatario della domanda di accesso alla riserva oppure se coincide con altro soggetto che risponde ai requisiti richiesti dalla normativa e di cui è necessario riportare il codice fiscale;
- inserendo l'anno di insediamento desumibile in base a quanto indicato ai punti precedenti.

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nelle circolari AGEA.ACIU.2015.142 del 20/03/2015 par. 12 e AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 par. 4.

3.3.2. Fattispecie B Nuovi Agricoltori

L'articolo 28 paragrafo 4 del Reg. UE 639/2014 stabilisce che sono considerati agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola soltanto quelli che hanno iniziato la loro attività agricola nell'anno civile 2013 o in qualsiasi anno successivo e che presentano domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato ad esercitare l'attività agricola.

L'articolo 30 del Reg. UE 1307/2015 precisa che il nuovo agricoltore è la persona fisica o giuridica che, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né aver esercitato il



controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica dell'inizio dell'attività agricola è effettuata esaminando:


1. per le ditte individuali:
 - a. la data di apertura della partita iva o la data di estensione dell'attività al regime agricolo;
 - b. iscrizione all'INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o per le persone giuridiche, la data dell'atto pubblico di costituzione della società.

Al fine di accertare che l'agricoltore non abbia svolto attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti il suo inizio, si verificherà che il soggetto non abbia aperto partita iva agricola (codice Ateco 01) o non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura.

A tal fine, dopo aver selezionato la fattispecie B "Nuovo Agricoltore", è necessario compilare le dichiarazioni obbligatorie richieste ovvero:

1. di avere iniziato l'attività agricola nell'anno xxxx come da data (dovrà essere selezionata una ed una sole delle tre dichiarazioni):
 - a. di apertura piva agricola e di iscrizione all'inps come coltivatore diretto (per ditte individuali);
 - b. di estensione piva agricola e di iscrizione all'inps come coltivatore diretto (per ditte individuali);
 - c. dell'atto di costituzione (per le persone giuridiche / società)
2. (da flaggare obbligatoriamente se il richiedente è persona giuridica/società) che la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla società richiedente (vedi paragrafo 4. B della circolare ACIU.2015.275 del 03/06/2015), non ha/hanno esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha/hanno esercitato il controllo su una persona giuridica/società dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica / società richiedente l'accesso alla riserva;
3. (da flaggare obbligatoriamente se il richiedente è persona fisica) di non aver esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né di avere esercitato il controllo (vedi paragrafo 4. B della circolare ACIU.2015.275 del 03/06/2015) su una persona giuridica / società dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della attività agricola della persona fisica richiedente l'accesso alla riserva).

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.



3.3.3. Fattispecie C Abbandono di terre

L'articolo 30 par. 7 lettera a del Reg. UE 1307/2013 stabilisce che si possono assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi ad una forma di intervento pubblico.

La circolare AGEA ACIU.2015.275 del 03/06/2015 suddivide questa fattispecie in due sotto-fattispecie:

C1: Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo

C2: Superfici situate in zone classificate montane

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.

Fattispecie C1

Per la sotto-fattispecie C1 la circolare precisa che per programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi ad una forma d'intervento pubblico si intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale. Ai sensi dell'art. 2 comma 5 del DM n. 1922 del 20/03/2015, l'accesso alla riserva nazionale è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per il quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica.

A tal fine, dopo aver selezionato la fattispecie C1 "Superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo", è necessario compilare le dichiarazioni obbligatorie, allegare la documentazione relativa e conservarla nel proprio fascicolo aziendale. Deve essere allegato uno o più dei seguenti documenti:

- copia della domanda di adesione alla misura PSR imboschimenti dalla quale risulti il periodo di impegno;
- copia della domanda di adesione alla misura PSR misure agroambientali dalla quale risulti il periodo di impegno;
- esproprio per pubblica utilità, per occupazione temporanea;
- POR.

Fattispecie C2

La circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 precisa che possono presentare domanda di accesso alla riserva per questa fattispecie gli agricoltori che detengono le superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione Europea sul FEASR e limitatamente a queste superfici.



3.3.4. Fattispecie D Compensazione di svantaggi specifici

La circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 precisa che possono presentare domanda di accesso alla riserva per questa fattispecie gli agricoltori che detengono le superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione Europea sul FEASR e limitatamente a queste superfici.

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.

3.3.5 Fattispecie E Situazioni di difficoltà

La fattispecie in questione sarà utilizzata solo nella campagna 2016 in ragione della mancata presentazione della domanda di prima assegnazione dei titoli 2015.

Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.

3.3.6. Fattispecie F Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013, possono presentare domanda di accesso alla riserva con la fattispecie F gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o ad accrescere il valore dei titoli già detenuti.


In particolare, si fa riferimento alle decisioni giudiziarie o ai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti a norma del Reg. (UE) n. 1307/2013, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli.

L'agricoltore interessato deve rendere disponibile ad AGEA e all'Organismo pagatore competente, per le attività di rispettiva competenza, il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli pertanto è tenuto ad allegare ed a conservare nel proprio fascicolo aziendale tale documentazione.

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei diritti all'aiuto conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo.

I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna immediatamente successiva alla data di assegnazione; tuttavia, se la data di assegnazione è anteriore alla data ultima di presentazione della domanda unica e l'agricoltore ha sufficiente superficie ammissibile dichiarata nella domanda unica di pagamento, i titoli possono essere utilizzati anche nella campagna in questione.

Qualora la definizione della controversia comporti l'aumento del valore dei titoli già posseduti dall'agricoltore e richiesti in domanda unica, il relativo pagamento è erogato a partire dalla campagna in corso.



Per quanto qui non specificato vale quanto indicato nella circolare AGEA.ACIU.2015.275 del 03/06/2015 paragrafo. 4.

3.4. Dichiarazioni da rilasciare per l'accesso alla riserva nazionale

Si evidenzia che tutte le dichiarazioni che l'agricoltore deve rilasciare relativamente alla specifica fattispecie nella quale ricade, sono riportate in modo puntuale all'interno del modulo di dichiarazione. Barrando il riquadro corrispondente alla fattispecie invocata, l'agricoltore perfeziona la propria dichiarazione.

4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale

I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:

1. controlli amministrativi;
2. controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Relativamente al punto 2 si precisa che il controllo delle dichiarazioni viene effettuato sul 100% dei richiedenti con la base dati delle domande del SIAN. Per i controlli che non è possibile effettuare con questa modalità si procederà con l'estrazione a campione di una certa percentuale di richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative.

Al fine di individuare in modo certo e definitivo la superficie ammissibile per la quale si potrà procedere all'assegnazione dei titoli da riserva, i soggetti beneficiari sono tenuti a risolvere eventuali anomalie presenti sulla propria domanda unica di pagamento entro e non oltre il termine che verrà stabilito da Arpea e opportunamente comunicato anche per il tramite dei CAA; scaduto il termine indicato per la risoluzione delle anomalie, Arpea procederà se del caso con la conferma territoriale d'ufficio.

I diritti all'aiuto assegnati dalla riserva non possono essere trasferiti nel corso della campagna successiva a quella di assegnazione se non successivamente alla validazione della domanda di accesso da parte dell'Organismo Pagatore e comunque sempre sotto la responsabilità del soggetto richiedente l'accesso alla riserva nel caso in cui intervengano controlli da parte di Agea Coordinamento o dell'OP che determinino una variazione dei diritti assegnati.

Ulteriori specifici controlli potranno essere definiti in collaborazione tra Arpea ed Agea Coordinamento.



5. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento

L'ARPEA istituita per lo svolgimento delle funzioni di Organismo pagatore Regionale, informa che per le attività istituzionali sono richiesti diversi dati personali, che saranno trattati dall'ARPEA per le seguenti finalità:

- a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAN) per la costituzione o aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi;
- b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali;
- d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente;
- e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.

Modalità del trattamento


I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAP.

I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAP a norma dei regolamenti CE 1290/2005 e CE 259/2008, e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità.



I dati personali trattati nel SIAP possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali.

Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica prediposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano dati di natura "sensibile" e "giudiziaria" ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003.

Titolarità del trattamento

Titolare del trattamento è l'ARPEA nella sua attività di Organismo Pagatore Regionale.

La sede di ARPEA è in Via Bogino 23, 10123 Torino.

Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente:

<http://www.arpea.piemonte.it>

Responsabili del trattamento


I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

Diritti dell'interessato

L'articolo 7 del Codice riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente.

Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intellegibile;
2. ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali,
 - b) delle finalità e delle modalità del trattamento,
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici,
 - d) degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del rappresentante designato,
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati;
3. ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati,



b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati,

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

4. opporsi:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.